

# **COMUNE DI VERNASCA**

## **STATUTO**

Approvato con delibera consiglio comunale n. 12 del 22.4.2009

### **TITOLO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

##### **Art. 1**

##### **La comunità di Vernasca e l'Ente comunale**

1. La popolazione di Vernasca, ordinata nell'Ente comunale, è autonoma ed esercita la propria sovranità nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla legge e dal presente statuto.
2. Il territorio comunale, come determinato ai sensi di legge, è elemento costitutivo dell'Ente, che su di esso esercita i diritti e le potestà stabiliti dalla legge.
3. Il Comune di Vernasca ha in uso lo stemma e il gonfalone descritti nel Decreto del Presidente della Repubblica, trascritto nel Registro Araldico dell' Archivio centrale dello Stato il 7 aprile 1978.

##### **Art. 2**

##### **Finalità dell'Ente comunale**

1. Il Comune di Vernasca rappresenta e cura gli interessi della comunità e ne favorisce uno sviluppo equilibrato, contribuendo, nei limiti delle risorse disponibili, a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.
2. Esso provvede a fornire i servizi pubblici locali e a svolgere le pubbliche funzioni attribuitegli dall'ordinamento, conformandosi ai principi di cui al presente statuto.
3. Il Comune di Vernasca favorisce il mantenimento dei rapporti sociali tra la popolazione emigrata e quella residente, adottando tutte le iniziative informative e promozionali utili allo scopo.

##### **Art. 3**

##### **Governo del territorio comunale**

1. Il Comune promuove e realizza il corretto governo del territorio con il puntuale esercizio dei poteri di pianificazione e di disciplina urbanistica, assicurando la piena tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.
2. Ogni modificazione del territorio è subordinata a concessione da parte del Sindaco, salvo i casi particolari stabiliti dalla legge.
3. I danni arrecati al territorio e all'ambiente producono in capo al Comune il diritto al risarcimento e al ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le deliberazioni ed ogni tipo di decisione idonea a produrre modificazioni sul territorio devono essere adottate previa una idonea valutazione dell'impatto sull'ambiente.

## **Art. 4**

### **Dovere di imparzialità**

1. Gli amministratori, il personale e ogni altro soggetto che sotto qualsiasi forma compiano attività per conto del Comune sono tenuti ad agire, nell'interesse dell'Ente.
2. In presenza di un interesse personale, anche indiretto, che sia idoneo ad impedire una valutazione obiettiva ed imparziale dell'interesse pubblico, sorge in capo alle persone di cui al comma precedente l'obbligo di astenersi dal compiere l'atto o l'attività.

## **TITOLO II**

### **GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

## **Art. 5**

### **Istanze, petizioni e proposte**

1. I cittadini, singoli e associati, possono rivolgere istanze e petizioni al Comune, per chiedere provvedimenti o esporre necessità relative alla collettività comunale, con le modalità indicate dal regolamento. Il relativo diritto può essere esercitato anche da soggetti non residenti, qualora ne abbiano interesse.
2. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio, mediante la presentazione di una proposta nei modi stabiliti dal regolamento.
3. Gli organi competenti a ricevere istanze, petizioni o proposte sono tenuti a prenderle in esame nei tempi stabiliti dal regolamento. I presentatori sono invitati dall'Amministrazione a partecipare alle riunioni in cui viene effettuato l'esame delle stesse.

## **Art. 6**

### **Referendum consultivo**

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale che interessano la collettività comunale, con le modalità disciplinate dal regolamento.
2. Il referendum è indetto:
  - a) su deliberazione del Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
  - b) su richiesta sottoscritta da un quarto degli aventi diritto ai sensi del successivo comma
4. La richiesta di referendum deve contenere il testo del quesito da sottoporre agli elettori;
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme dei sottoscrittori, i requisiti di ammissibilità, l'organo preposto a valutarne l'ammissibilità e le modalità organizzative della consultazione, ivi compreso l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche.
4. Possono partecipare al voto e concorrere alla sottoscrizione della richiesta di indizione anche i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

## **TITOLO III**

### **L'ATTIVITA AMMINISTRATIVA E I SERVIZI PUBBLICI**

#### **CAPO I**

#### **Procedimenti e atti comunali**

## **Art. 7**

### **Procedimenti amministrativi comunali**

1. Nei procedimenti amministrativi comunali devono essere acquisiti tutti gli interessi comunque coinvolti dall'emanazione del provvedimento finale, siano essi propri di soggetti singoli o associati.

2. I soggetti portatori di tali interessi hanno diritto, se facilmente identificabili, di essere tempestivamente avvertiti dell'avvio del procedimento e, in ogni caso, di accedere agli atti interni del procedimento. Essi hanno altresì diritto: a) di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare se pertinenti; b) di assistere, eventualmente con l'ausilio di professionisti di fiducia, alle operazioni e agli atti istruttori posti in essere nell'ambito del procedimento; c) di essere informalmente sentiti dagli organi competenti, personalmente o a mezzo di incaricati.

3. Con regolamento comunale sono previste idonee forme di partecipazione dei cittadini ai procedimenti relativi agli atti aventi carattere generale.

#### **Art. 8**

### **Accordi, convenzioni e contratti**

1. Allo scopo di accelerare lo svolgimento dell'azione amministrativa e disciplinare con maggiore stabilità e precisione i comportamenti propri e dei privati, il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, favorisce la conclusione di accordi con gli interessati, senza pregiudizio dei diritti e degli interessi legittimi dei terzi.

2. Il regolamento comunale sui contratti, nel rispetto delle norme di legge, della normativa comunitaria e delle indicazioni contenute nel presente statuto, precisa il rispettivo ambito di utilizzo delle diverse forme convenzionali e disciplina il procedimento di formazione delle stesse, e, le norme, integrative rispetto a quelle dettate dalla legge, inerenti allo svolgimento del rapporto.

## **CAPO II**

### **I servizi pubblici comunali**

#### **Art. 9**

### **Piano dei servizi e istituzione di nuovi servizi**

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legge sulla base di un atto a carattere programmatico che individua quelli ritenuti essenziali e stabilisce i criteri per la scelta delle forme di gestione.

2. Tale atto costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica da approvarsi unitamente al bilancio di previsione per l'anno successivo.

3. Nella predisposizione del piano l'Amministrazione comunale tiene debitamente conto delle proposte e delle istanze formulate dai cittadini, da essa stessa opportunamente sollecitate attraverso idonee forme di consultazione.

4. Il Consiglio comunale delibera l'istituzione di nuovi servizi in attuazione delle previsioni del piano di cui al primo comma. Qualora, in relazione a circostanze particolari, appaia opportuna l'assunzione di servizi diversi da quelli previsti nel piano, il consiglio provvede con deliberazione adeguatamente motivata.

5. La deliberazione di istituzione del servizio determina la forma di gestione prescelta, previa valutazione comparativa delle diverse soluzioni possibili, effettuata sulla base dei criteri generali indicati dalla legge e dal piano e tenendo conto anche delle forme associative e di cooperazione contemplate dalla legge.

#### **Art. 10**

### **Gestione in economia**

1. Quando un servizio pubblico è gestito in economia un apposito regolamento individua l'ufficio preposto alla gestione e ne disciplina il funzionamento, le responsabilità, le dotazioni patrimoniali, i controlli interni a cui è sottoposto nonché le forme di raccordo con le altre attività dell'amministrazione comunale.

2. Nell'ambito dell'esercizio in economia possono essere affidati in appalto a privati specifici compiti inerenti al servizio, restando in ogni caso affidate al competente ufficio comunale la gestione e la responsabilità complessive del medesimo.

## **Art. 11**

### **Gestione in concessione**

1. L'affidamento dei servizi in concessione avviene nelle forme stabilite dalla legge e specificate nel regolamento comunale sui contratti.

Laddove il servizio possa venire attribuito a trattativa privata, dev'essere comunque data idonea pubblicità all'intenzione dell'Amministrazione di affidare il servizio ed effettuata un'approfondita valutazione comparativa dei soggetti aspiranti.

2. Nella convenzione di concessione devono essere previste adeguate forme di indirizzo e di controllo dell'attività del concessionario al fine di garantire che la stessa sia effettivamente funzionale al soddisfacimento delle finalità pubbliche per le quali il servizio è stato istituito e di assicurare che al servizio medesimo possano accedere senza ingiustificate discriminazioni tutti i cittadini. Nella convenzione devono altresì venire definiti i criteri per la determinazione della tariffa per l'erogazione del servizio, che dovrà in ogni caso essere commisurata ai costi di gestione, nonché le forme di revisione e di controllo a cui la contabilità e i bilanci dell'impresa concessionaria dovranno essere assoggettati, con riferimento alle risultanze relative al servizio gestito per conto dell'ente, per assicurarne l'assoluta trasparenza.

3. Per lo svolgimento delle attività di carattere sociale senza rilevanza imprenditoriale, il Comune, ove non ritenga necessaria la costituzione di apposita istituzione, valorizza l'apporto delle associazioni di volontariato, affidando ad esse in concessione il relativo servizio. Nella convenzione di concessione sono disciplinati, nel rispetto del regolamento comunale sulle sovvenzioni, l'erogazione alle associazioni concessionarie di contributi sul costo del servizio e l'uso da parte delle stesse di strutture e beni del Comune.

4. Anche quando non vi è l'attribuzione della responsabilità di un servizio sociale, e quindi l'affidamento in concessione del medesimo, il Comune può promuovere l'azione svolta per fini sociali dalle associazioni di volontariato concludendo con esse convenzioni che, nel disciplinarne l'attività, prevedano a loro favore la corresponsione di contributi e la messa a disposizione di strutture comunali.

## **Art. 12**

### **Aziende speciali**

1. Le aziende speciali, costituite dal Comune per lo svolgimento di uno o più servizi aventi rilevanza imprenditoriale, sono rette dalle norme di legge e dal proprio statuto, che è approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili per una sola volta. Il consiglio può essere revocato prima della scadenza del Consiglio comunale, con deliberazione congruamente motivata, per ragioni inerenti al negativo andamento della gestione o per gravi e ripetute violazioni degli indirizzi dell'Amministrazione comunale.

3. Il direttore dell'azienda è nominato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è scelto tra persone di comprovata esperienza manageriale e

di specifica competenza. Può essere revocato prima della scadenza del suo mandato dallo stesso consiglio di amministrazione per i motivi indicati nello statuto dell'azienda.

#### **Art. 13**

##### **Istituzioni**

1. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni che vengano costituite per lo svolgimento di servizi non aventi rilevanza imprenditoriale sono disciplinati da apposito regolamento da approvarsi con la stessa delibera che ne dispone la costituzione.

#### **Art. 14**

##### **Società per azioni**

1. Le società per azioni costituite per la gestione di uno o più servizi aventi rilevanza imprenditoriale sono disciplinate dalle disposizioni di legge e dal relativo atto costitutivo.

2. La volontà dell'amministrazione comunale di procedere alla creazione di una società per azioni deve venire adeguatamente pubblicizzata, e gli eventuali soci privati devono essere scelti dall'amministrazione mediante un'approfondita valutazione comparativa tra tutti gli aspiranti.

3. Il Comune può aderire con partecipazioni di minoranza a società costituite con la partecipazione di altri enti pubblici per la gestione anche nel suo territorio di uno o più servizi pubblici.

#### **Art. 15**

##### **Forme associative e di cooperazione**

1. Laddove appaia opportuno per realizzare l'ottimizzazione della dimensione territoriale dei servizi, il Comune si impegna a promuovere la conclusione di convenzioni con altri enti locali ovvero la costituzione di consorzi od unioni per la gestione in comune dei servizi stessi.

2. La stipulazione di convenzione e la costituzione di consorzi od unioni, come pure la conclusione di accordi di programma per l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono l'azione coordinata di più enti pubblici, può essere sollecitata dalla popolazione comunale con proposte ed istanze, sulle quali l'amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi.

### **TITOLO IV**

#### **GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE**

##### **CAPO I**

##### **Il Consiglio comunale**

#### **Art. 16**

##### **Ruolo e competenze**

1. Il Consiglio comunale ha compiti di indirizzo e di controllo politico—amministrativo nei confronti degli organi di governo dell'Ente e degli uffici.

2. Le competenze del Consiglio sono quelle previste dalla legge.

3. All'inizio di ogni anno il Consiglio, su proposta della Giunta, determina in via generale gli obiettivi e le attività che il Comune si impegna a realizzare, compatibilmente con le risorse

disponibili e nel rispetto delle istanze e proposte dei cittadini. Sono allegate a detta deliberazione, le relazioni previsionali, i piani finanziari, i programmi di opere e attività, nonché i bilanci annuali e pluriennali con le relative variazioni ed i conti consuntivi.

4. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, potrà richiedere dati e informazioni al Sindaco e alla Giunta su specifici argomenti, nonché istituire per gravi ragioni commissioni per lo svolgimento di indagini conoscitive ed inchieste.

#### **Art. 17**

#### **Funzionamento**

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.

2. Il Consiglio si avvale di commissioni consiliari, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento del Consiglio ne determina i poteri, le modalità di organizzazione e di funzionamento, comprese le forme di pubblicità dei lavori.

3. Il regolamento del Consiglio stabilisce altresì le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio stesso, i diritti ed i doveri dei consiglieri, la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni, i procedimenti relativi alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio stesso.

### **CAPO II**

#### **Il Sindaco**

#### **Art. 18**

#### **Competenze**

1. Il Sindaco è l'organo che ha la rappresentanza del Comune; è a capo dell'amministrazione comunale e sovrintende al funzionamento degli organi, dei servizi e degli uffici.

2. Il Sindaco inoltre:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;

b) promuove e coordina l'attività degli Assessori;

e) indice i referendum comunali e le altre forme di consultazione;

d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti;

e) agisce e resiste in giudizio nell'interesse del Comune, se a ciò è autorizzato con deliberazione di Giunta;

f) è Ufficiale di Governo secondo le attribuzioni della legge, alla cui esecuzione sovrintende;

g) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura degli altri uffici pubblici al fine di favorire l'accesso degli utenti e una migliore qualità della vita;

h) esercita ogni altra ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

3. Il Sindaco nomina tra gli Assessori il Vice Sindaco e ne determina le funzioni.

### **CAPO III**

#### **La Giunta comunale**

#### **Art. 19**

#### **Ruolo e competenze**

1. La Giunta comunale è l'organo a competenza generale del Comune.

2. Essa attua gli indirizzi politico—amministrativi del Consiglio, a cui riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma e sulla propria attività nonché, su specifici argomenti, ogni qualvolta il consiglio ne faccia espressa richiesta. Ha funzioni di proposta e di impulso in ordine agli atti di competenza del Consiglio.

#### **Art. 20**

##### **Composizione**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro Assessori.
2. Il Consiglio può eleggere ad assessore non più di un cittadino prescelto al di fuori dei suoi componenti, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti per i consiglieri. L'assessore non consigliere partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

#### **Art. 21**

##### **Esercizio delle funzioni**

1. La Giunta esercita le proprie funzioni deliberative in forma collegiale, con le modalità stabilite dal proprio regolamento interno. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore. Tutte le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza semplice e con voto palese, tranne quelle riguardanti nomine, designazioni e revoche o comunque relative a persone.
2. Il documento programmatico approvato contestualmente all'elezione prevede la ripartizione dell'attività della Giunta in settori omogenei provvedendo nel contempo ad individuare gli Assessori preposti ai medesimi. Il Consiglio può successivamente, su proposta del Sindaco, deliberare la modifica di tale ripartizione.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte all'esercizio delle funzioni della Giunta e svolgono i compiti di indirizzo degli uffici nei settori ad essi attribuiti. Essi adottano gli atti a rilevanza esterna nei casi previsti dai regolamenti comunali.
4. Il Sindaco può delegare agli Assessori l'esercizio delle funzioni statali e regionali ad esso assegnate dalla legge.

#### **CAPO IV**

##### **L'ordinamento degli tiftici**

#### **Art. 22**

##### **Il personale**

1. Gli uffici comunali sono ripartiti in aree funzionali, in coerenza con gli obiettivi indicati nel documento programmatico e in modo da assicurare l'esercizio efficace dell'attività.
2. La pianta organica del personale è deliberata dal Consiglio.
3. Con regolamento vengono disciplinati:
  - a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - b) le procedure di assunzione;
  - c) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti;
  - d) le modalità di esercizio dell'azione disciplinare;

e) le modalità di conferimento delle collaborazioni esterne e degli incarichi professionali.

4. L'Ente comunale garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali e promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

#### **Art. 23**

#### **Il Segretario comunale**

1. Il Segretario comunale esercita le funzioni conferitegli dalla legge, nel rispetto delle direttive del Sindaco e collaborando al perseguimento degli obiettivi dell'Ente comunale.

#### **Art. 24**

#### **Incompatibilità**

1. I dipendenti comunali non possono svolgere attività lavorative a favore di terzi, nè svolgere attività professionali, commerciali e imprenditoriali.

### **TITOLO V**

### **LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

#### **Art. 25**

#### **Programmazione finanziaria e regolamento di contabilità**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune disciplinato dalla legge e da apposito regolamento.

2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili vengono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi e valutazione, parametri e scritture contabili che consentano il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione, sui costi economici dei servizi, sull'uso del patrimonio e delle risorse umane, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e l'analisi delle cause degli scostamenti e delle misure per eliminarli.

4. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili sono predisposti dalla giunta comunale. Prima di essere deliberati dal Consiglio, devono essere resi disponibili per la consultazione da parte dei Consiglieri e della popolazione, nelle forme e nei tempi stabiliti dal regolamento.

#### **Art. 26**

#### **Gestione del bilancio e controllo economico—finanziario**

1. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente.

2. Gli Assessori sono tenuti a verificare trimestralmente la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall'Amministrazione con riferimento agli strumenti della programmazione finanziaria e ne riferiscono alla Giunta.

3. La Giunta fornisce al Consiglio, con le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, i dati e le informazioni attinenti alla gestione economico—finanziaria.

4. Il regolamento di contabilità disciplina altresì le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e dicassa.

#### **Art. 27**



## **Revisore dei conti**

1, Il Revisore dei conti svolge le funzioni stabilite dalla legge nelle forme stabilite dal regolamento di contabilità. In particolare, il regolamento disciplina i modi di collaborazione e assistenza all'attività del Consiglio e della Giunta.

2. Il Revisore ha diritta di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Amministrazione. Gli uffici e gli amministratori sono tenuti a fornire al Revisore i dati e le informazioni richieste e ad apprestare il supporto organizzativo necessario all'espletamento dei suoi compiti.

### **Art. 28**

#### **Demanio e patrimonio**

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio che amministra e gestisce in conformità alla legge.

2. Il regolamento di contabilità disciplina ulteriormente l'amministrazione del patrimonio, dettando in particolare disposizioni sulla tenuta degli inventari.

## **TITOLO VI**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 29**

##### **Termine per l'adozione dei regolamenti**

1. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto,

2. Il Consiglio Comunale adotta gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, per i quali non sia previsto un diverso termine dalla legge, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto stesso, previa una ricognizione di tutte le norme regolamentari vigenti nell'ordinamento comunale al fine di adeguarle o abrogarle espressamente in conformità alla legge e al presente statuto.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a dargli attuazione, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto in quanto con esso compatibili.

#### **Art. 30**

##### **Ricognizione dei servizi pubblici in atto**

1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto il Comune effettua una ricognizione completa dei propri servizi, al fine di accertare se le forme di gestione in atto siano, anche in relazione all'ambito territoriale, le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto e, in particolare, dei principi di efficienza, economicità e trasparenza dell'esercizio,

2. Delle risultanze della ricognizione di cui al comma precedente, che dovranno essere oggetto di un'apposita seduta del Consiglio, l'Amministrazione tiene adeguatamente nella predisposizione del piano dei servizi per l'anno successivo.

#### **Art. 31**

##### **Verifica e revisione dello statuto**

1. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente statuto ed entro i successivi 180 giorni, il Consiglio comunale provvede ad una verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione della popolazione e assicurando la massima informazione dei cittadini sul procedimento di verifica.

2. L'iniziativa per la modificazione parziale o integrale dello statuto compete a ciascun consigliere, alla Giunta e a un quinto degli elettori. Le relative proposte sono depositate presso gli uffici del Comune per almeno trenta giorni e di esse è data idonea informazione ai cittadini.

3. La deliberazione di revisione è adottata dal Consiglio nelle forme previste dalla legge per l'approvazione dello statuto.

### **Art. 32**

#### **Transitoria composizione della Giunta**

1. Fino alla scadenza degli organi elettivi attualmente in carica resta inalterato l'attuale numero degli assessori componenti la Giunta.

### **Art. 33**

#### **Entrata in vigore, pubblicazione e forza giuridica**

1. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

3. Il rispetto delle norme dello statuto costituisce requisito di legittimità degli atti comunali. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.